

Regolamento sulla viticoltura

(dell'8 luglio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;
- richiamata l'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino),¹

decreta:

TITOLO I Competenza e definizioni

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina l'esecuzione della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 in materia viti-vinicola.

²Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

Competenze

Art. 2 ¹L'esecuzione del presente regolamento e della legislazione federale e cantonale in materia viti-vinicola è affidata alla Sezione dell'agricoltura (in seguito Sezione) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito Dipartimento) in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

²Se non specificato diversamente, l'Interprofessione della vite e del vino ticinese (in seguito IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell'utilizzo delle Denominazioni di Origine Controllata (in seguito DOC); lo statuto è approvato dal Dipartimento.

³Se non specificato diversamente, l'Associazione VITI è competente per la gestione e l'assegnazione delle marche di garanzia «VITI», «Grappa controllata - Ticino» e «Acquavite d'uva controllata - Ticino»; lo statuto è approvato dal Dipartimento.

⁴A complemento del presente regolamento, l'IVVT, oltre alle misure previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l'uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC, in particolare può:

- a) emanare direttive;
- b) fissare obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio;
- c) definire normative per l'uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini descrittivi o laudativi;
- d) prevedere controlli e analisi;
- e) istituire registri di produttori, fruitori, imbottiglieri e commercianti.

Definizioni

Art. 3 ¹Per viticoltore si intende il gestore dei vigneti ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998.

²Sono considerate superfici viticole ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza sul vino anche le superfici coltivate tradizionalmente in modo estensivo che raggiungono una densità di impianto di almeno 1'000 ceppi per ettaro.

TITOLO II Impianto vigneti e catasto viticolo Capitolo primo Impianto vigneti

Nuovo impianto

Art. 4 Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall'ordinanza sul vino, si intende:

- a) l'ampliamento di superfici vitate esistenti;

¹ Ingresso modificato dal R 24.6.2020; in vigore dal 26.6.2020 - BU 2020, 213.

- b) l'intensificazione o la ricostituzione di vigneti non iscritti nel catasto viticolo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Vigneti per il fabbisogno personale

Art. 5 ¹Chi intende piantare un vigneto il cui prodotto è destinato unicamente all'uso familiare nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza sul vino, è tenuto ad annunciare l'inizio dei lavori alla Sezione con almeno 30 giorni di anticipo.

²L'annuncio alla Sezione non esonera gli interessati dal richiedere se del caso le necessarie licenze edilizie.

Autorizzazioni d'impianto

Art. 6 ¹Ad eccezione dei vigneti realizzati in base all'art. 5, l'impianto di nuovi vigneti necessita di un'autorizzazione, indipendentemente da una realizzazione a tappe o immediata.

²La richiesta per l'autorizzazione di impianto per nuovi vigneti è da inoltrare in forma scritta alla Sezione prima dell'inizio previsto dei lavori, munita di:

- a) firme del promotore e del proprietario del fondo;
- b) coordinate e descrizione del fondo;
- c) piano di localizzazione;
- d) piano dell'area che si intende vitare con indicazione dei confini del vigneto e l'orientamento dei filari;
- e) indicazione del sistema di allevamento;
- f) indicazione del numero totale previsto di ceppi per varietà;
- g) indicazione sull'utilizzazione prevista dell'uva per varietà.

³La richiesta di cui al cpv. 2 va inoltrata alla Sezione, di regola per il tramite delle autorità comunali nell'ambito di una procedura di richiesta di licenza edilizia.

Ricostituzioni di vigneti

Art. 7 ¹Le ricostituzioni di vigneti soggetti all'iscrizione nel catasto viticolo (in seguito catasto), intese come sostituzioni parziali o totali di ceppi esistenti o il loro sovrainnesto, sono notificate nei modi e nei termini annuali definiti dalla Sezione.

²Le notifiche di ricostituzione di cui al cpv. 1 non esonerano dalla notifica o dall'ottenimento delle autorizzazioni di competenza di altre autorità.

Inizio dei lavori

Art. 8 ¹L'inizio dei lavori non può avvenire prima della crescita in giudicato dell'autorizzazione.

²L'autorizzazione ha la medesima durata di validità della corrispondente licenza edilizia.

³L'autorizzazione d'impianto rilasciata dalla Sezione, rispettivamente la notifica a quest'ultima, non esonera il promotore dell'impianto o della ricostituzione dalla notifica o dall'ottenimento delle autorizzazioni di competenza di altre autorità.

Ammissione alla produzione commerciale di vino

Art. 9 L'uva prodotta sui vigneti piantati ai sensi dell'art. 5 può essere destinata alla produzione di vino commerciale solo previa autorizzazione della Sezione sulla base dei disposti dell'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sul vino.

Capitolo secondo Catasto viticolo

Catasto viticolo

Art. 10 ¹La Sezione tiene il catasto nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare:

- a) numero di ceppi per varietà e classe di età;
- b) forma di allevamento;
- c) anno di impianto o ricostituzione;
- d) destinazione prevista delle uve;
- e) informazioni necessarie al rilascio dei certificati di produzione.

²Il gestore o il proprietario annunciano alla Sezione per l'iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m², quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.

³Annualmente, entro il termine fissato dalla Sezione, il gestore, rispettivamente il proprietario, sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Sezione le informazioni che comportano una modifica dei dati

registrati a catasto. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.

⁴Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell'autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l'origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente:

- a) nome e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale;
- b) numero delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto;
- c) eventuale copia del passaporto fitosanitario;
- d) eventuali trattamenti termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale;
- e) dati dei fondi dov'è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e varietà;
- f) coltura precedente l'impianto.

TITOLO III **Produzione** Capitolo primo **Norme generali**

Limitazione della produzione

Art. 11 ¹Sentita l'IVVT, la Sezione può fissare limiti di produzione inferiori (rese massime per unità di superficie) a quelli previsti dal diritto federale per le uve DOC.

²I limiti di produzione si riferiscono alla superficie occupata dal vigneto e alla varietà; in caso di vigneti estensivi è ammesso un computo massimo di 3 m²/ceppo per le forme di allevamento su filare e di 4 m²/ceppo per quelle a pergola.

³Per il computo pieno possono venire prese in considerazione unicamente viti con un'età minima di 3 anni; per viti di 2 anni viene computato solo il 50% dei limiti di produzione fissati.

⁴In caso di sovrainnesto, nel primo anno non viene concesso nessun diritto di produzione.

⁵Sentita l'IVVT, la Sezione fissa il metodo di computo delle superfici computabili, le quali non possono estendersi su altre colture o elementi non più attribuibili alla superficie vitata del fondo interessato e non possono superare i seguenti limiti:

- a) 1 m di ampiezza su ogni lato del vigneto o sui lati dei filari isolati o molto estensivi e
- b) 1,5 m per le capezzagne, ritenuto che la superficie così computata non costituisca più del 10% della superficie vitata.

Certificato di produzione

Art. 12 ¹Sulla base del catasto, la Sezione rilascia i certificati di produzione.

²Di principio, per produttore, vigneto, varietà e destinatario è rilasciato un certificato di produzione se vi è uva destinata alla produzione di vino commerciale o vinificazione ad uso proprio presso terzi.

³Nessuna fornitura e elaborazione d'uva può avvenire senza che una copia del certificato di produzione sia stata depositata in precedenza presso chi ritira o trasforma le uve.

Controllo della vendemmia

Art. 13 ¹Chi compera o elabora uve allestisce immediatamente alla ricezione un «attestato di controllo» per ogni partita di uva.

²Il tenore in zucchero e il peso dell'uva intera vanno determinati immediatamente alla ricezione prima di una qualsiasi elaborazione, compresi trattamenti volti a concentrare il tenore in zucchero o a ridurre il peso dell'uva.

³Il viticoltore è tenuto a notificare immediatamente e in forma scritta alla Sezione, conformemente al cpv. 4, tutti i dati relativi alle partite di uva elaborate o cedute per essere elaborate al di fuori del territorio del Cantone Ticino o della Mesolcina.

⁴In conformità a quanto indicato nel certificato di produzione, oltre a quanto previsto dall'ordinanza sul vino, l'attestato di controllo riporta i seguenti dati:

- a) numero del certificato di produzione;
- b) nome e domicilio del viticoltore, nonché corrispondente numero se richiesto nei moduli;
- c) nome del vinificatore (persona o ditta che trasforma l'uva) rispettivamente anche il nome della persona o ditta per la quale l'uva viene elaborata;
- d) comune di provenienza dell'uva e numero della/e particella/e;
- e) in caso di vinificazione separata per la produzione di vini DOC, le indicazioni geografiche di località di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a), b) e c) devono essere indicate se usate in etichetta;
- f) varietà dell'uva;
- g) tenore naturale in zucchero in % Brix con una sola cifra decimale arrotondata al numero pari più prossimo;

- h) peso netto in kg dell'uva intera da elaborare, senza decimali;
 - i) osservazioni relative alla presenza di uve di altre varietà, al declassamento volontario delle uve o allo stato non ottimale delle stesse;
 - j) luogo e data del controllo;
 - k) limitatamente ai moduli cartacei messi a disposizione dalla Sezione si richiede pure:
 - 1. il tipo di elaborazione se diversa dalla produzione di vino a scopo commerciale;
 - 2. la firma della persona responsabile incaricata dal vinificatore;
 - 3. eventualmente la firma del viticoltore o di un suo rappresentante.
- ⁵I dati degli attestati di controllo devono giungere alla Sezione:
- a) entro 4 giorni dall'emissione se emessi sui moduli cartacei messi a disposizione della Sezione;
 - b) giornalmente se registrati nel sistema elettronico implementato dalla Sezione;
 - c) immediatamente a fine vendemmia, ma in ogni caso non oltre il 30 ottobre, se trasmessi in modo elettronico sotto forma di pacchetti di dati secondo le direttive della Sezione e previa autorizzazione della stessa.
- ⁶In caso di trasmissione elettronica dei dati, le copie cartacee non devono essere spedite alla Sezione ma conservate dagli interessati.
- ⁷Il cpv. 1 non si applica alle uve provenienti dai vigneti di cui all'art. 5, a condizione che l'elaborazione avvenga in locali o stabilimenti in cui non è elaborata o conservata altra uva o vino.
- ⁸I dati riguardanti uve non ancora tassate e provenienti da perimetri esterni a quelli definiti dall'art. 22 vanno trasmessi direttamente alle autorità definite dai cantoni di produzione delle uve, nei modi e tempi da esse stabiliti, con copia alla Sezione.

Dichiarazione della vendemmia

Art. 14 ¹I vinificatori inviano alla Sezione entro 10 giorni dall'ultima elaborazione delle uve, ma al più tardi entro fine ottobre, una dichiarazione della vendemmia sulla base degli attestati di controllo emessi.

²Nella dichiarazione della vendemmia sono indicati i quantitativi (kg) e la media ponderata del tenore naturale in zucchero delle uve trattate, suddivisi per:

- a) varietà;
- b) classificazione (categoria);
- c) quantitativi vinificati separatamente in funzione dell'utilizzo di indicazione geografiche di cui all'art. 29 con l'indicazione delle medesime;
- d) tipo di elaborazione (vinificazione in bianco di uve rosse, succo d'uva, grappa, acquavite, uva da tavola, uva tassata e poi rivenduta rispettivamente uva acquistata già tassata da terzi);
- e) destinazione (uso proprio, vendita, vinificazione per conto terzi);
- f) stima di eventuali quantitativi da elaborare ma non ancora raccolti con i dettagli del fondo interessato (comune, numero mappale, varietà, numero certificato di produzione, data indicativa del raccolto).

Controllo ufficiale

Art. 15 La Sezione vigila sulla corretta esecuzione dei controlli in base al rischio e verifica per campionatura la compilazione degli attestati di controllo.

Conseguenze dell'inosservanza

Art. 16 ¹Per il superamento dei limiti di produzione fissati in virtù del presente regolamento fanno stato le norme di declassamento previste dalle disposizioni federali e cantonali.

²La consegna di miscele di uve implica il declassamento di tutta la partita. Nel caso di varietà sottoposte a limiti di produzione, tutte le uve dei vigneti e delle varietà in questione possono essere declassate ad una categoria inferiore, sempreché siano adempite le condizioni della categoria inferiore.

³Per consegne a più vinificatori il declassamento avviene in proporzione ai quantitativi consegnati.

⁴Laddove, sulla base dei dati inoltrati, si rileva un superamento dei limiti di produzione, la Sezione ordina il declassamento delle partite di uva in questione e informa i vinificatori.

Commercio di uve e derivati

Art. 17 ¹L'uva oggetto di transazioni e trasferimenti è accompagnata dalla relativa copia dell'attestato di controllo.

²L'uva e i suoi sottoprodotti provenienti da vigneti di cui all'art. 5 e da vigneti piantati senza autorizzazione o illecitamente non possono essere messi in commercio.

³Il prodotto ottenuto da uva trasformata senza l'emissione e trasmissione tempestiva del relativo attestato di controllo della vendemmia è da ritenersi come privo di tracciabilità ai sensi della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 20 giugno 2014.²

Documentazione

Art. 18 Chi produce e commercia prodotti viti-vinicoli tiene una documentazione chiara e ordinata sulle quantità di uva, vino, grappa e acquavite prodotti e acquistati, nonché sulla loro origine e destinazione.

Capitolo secondo

Vini DOC - Condizioni di produzione, termini e loro uso

Uso di termini DOC

Art. 19 Qualsiasi riferimento a aree geografiche e indicazioni geografiche di località o quelle riferite a parti del Cantone sono riservate ai vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 21 dell'ordinanza sul vino.

Denominazione di origine controllata

Art. 20 ¹I termini DOC possono essere utilizzati solo nei seguenti modi:

- a) «Ticino» con indicazione del vitigno riservata ai vini da monovitigni, ritenuto che la varietà indicata sia presente nella misura di almeno il 90%;
- b) «Rosso - Bianco - Rosato del Ticino» riservate ai vini ottenuti dalla vinificazione di una miscelanza di uve dello stesso colore. Oltre ad un vitigno preponderante, possono essere indicati anche gli altri vitigni a condizione che quest'ultimi siano presenti in quantità superiori al 10% della miscelanza. Non è consentita l'indicazione di un solo vitigno.

²L'indicazione «Denominazione di Origine Controllata» è obbligatoria e deve figurare in modo completo ed esteso sull'etichetta principale, e seguire immediatamente la denominazione Ticino, Rosso - Bianco - Rosato del Ticino.

Requisiti vini DOC

Art. 21 ¹Sono DOC solo i vini per i quali gli attestati di controllo e le dichiarazioni della vendemmia sono stati allestiti e trasmessi alle autorità competenti nei modi e nei tempi fissati.

²Indicazioni geografiche di località di cui all'art. 29 non possono essere usate in etichetta se non menzionate nella dichiarazione della vendemmia con i relativi quantitativi di uva elaborata.

Delimitazione delle zone di produzione

Art. 22 ¹Sono vini a denominazione di origine controllata quelli vinificati nel Cantone Ticino, ottenuti da uve prodotte sui territori del Cantone Ticino e della Mesolcina.

²Sono pure vini a denominazione di origine controllata quelli ottenuti da uve prodotte sui territori del Cantone Ticino e della Mesolcina e vinificati in Mesolcina, a condizione che:

- a) siano rispettate le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento sull'agricoltura;
- b) i vinificatori interessati si sottopongano ai controlli dell'organo federale di controllo del commercio di vino di cui all'art. 36 dell'ordinanza sul vino, dal momento in cui viene iniziata la produzione di questi vini DOC e fintanto che ve ne sono in giacenza.

³Per vinificazione di cui ai cpv. 1 e 2 si intendono i processi che vanno dalla pigiatura alle fermentazioni, siano esse la sola fermentazione alcolica che la fermentazione alcolica completata con quella malolattica.³

Vitigni

Art. 23⁴ Sono vini DOC solo quelli prodotti con uve dei seguenti vitigni:

- a) per le uve rosse: la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Divico, la Galotta, il Gamaret, il Garanoir, il Marselan, il Merlot, il Petit Verdot, il Pinot Nero e la Syrah;
- b) per le uve bianche: lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, lo Johanniter, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Sauvignon Grigio, il Semillon e il Viognier.

Metodi di coltivazione

² Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

³ Cpv. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 213.

⁴ Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 213.

Art. 24 I procedimenti di coltura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità. Sono pertanto considerati idonei quelli raccomandati dalle stazioni federali di ricerche agronomiche (Agroscope) e dagli organismi incaricati della consulenza viticola, segnatamente Agridea e l'Ufficio della consulenza agricola della Sezione dell'agricoltura.

Tenori naturali minimi in zucchero

Art. 25 Le uve destinate alla produzione di vini DOC devono avere i seguenti tenori naturali minimi in zucchero:

- uve Merlot e Bondola 17,6% Brix (72.3° Oe)
- altre uve rosse 18,0% Brix (74.1° Oe)
- uve Chasselas 15,8% Brix (64.5° Oe)
- altre uve bianche 16,0% Brix (65.4° Oe)

Rese massime per unità di superficie

Art. 26 Le rese massime per unità di superficie (limiti di produzione) per le uve destinate alla produzione di vini DOC sono fissate in conformità all'art. 11.

Tecniche di vinificazione

Art. 27 ¹I procedimenti di vinificazione sono disciplinati dalle disposizioni dell'ordinanza del DFI sulle bevande del 16 dicembre 2016 e dal Codice delle buone pratiche enologiche svizzere.⁵

²L'aumento del tenore alcolico è ammesso fino a un arricchimento massimo di 2,5% vol., purché non venga superato il tenore alcolico totale di 15% vol.

³Il taglio mediante vini di uguale colore e della medesima categoria è ammesso nei limiti previsti dall'ordinanza del DFI sulle bevande del 16 dicembre 2016. Il taglio con vini provenienti da fuori cantone non è ammesso, ad eccezione che per i vini bianchi DOC dell'annata 2021. L'aumento di volume, entro il limite massimo dell'8%, ottenuto con arricchimento mediante l'aggiunta di mosto d'uva concentrato (rettificato o non rettificato) è computato nel limite di taglio.⁶

⁴L'uso dei trucioli, delle doghe (staves) e dei bastoncini (sticks) di rovere destinati all'aromatizzazione dei vini non è ammessa.⁷

⁵I vini DOC, oltre ai vitigni citati all'art. 23, possono contenere fino ad un 10% di qualsiasi vitigno a condizione che:

- a) il vitigno figuri nella «Lista internazionale delle varietà di vite» pubblicata dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV);
- b) la loro coltivazione in Ticino o Mesolcina sia notificata da almeno 3 anni nell'ambito dell'aggiornamento dei dati del catasto;
- c) soddisfino le gradazioni minime previste per le altre uve rosse e le altre uve bianche di cui all'art. 25;
- d) rispettino i limiti di produzione, tolleranza esclusa, richiesti per la produzione di vini DOC;
- e) il loro uso a tale scopo sia stato notificato nelle dichiarazioni della vendemmia; e
- f) non figurino nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

⁶I vitigni complementari di cui al cpv. 5 non possono essere indicati sulle etichette.

⁷I vini spumanti possono essere vini DOC anche qualora la fase di spumantizzazione sia eseguita al di fuori delle zone di produzione di cui all'art. 22, purché essa avvenga all'interno dei confini nazionali.⁸

⁸L'edulcorazione dei vini DOC è autorizzata fino ad un massimo di 8 g/l. di zucchero, unicamente con mosto d'uva concentrato e mosto d'uva concentrato e rettificato.⁹

⁹I vini dolci naturali ottenuti con l'appassimento in vigna, con l'appassimento in cassetta, la crioestrazione o bloccando la fermentazione possono essere DOC.¹⁰

¹⁰I vini liquorosi detti anche fortificati, ottenuti con aggiunta di alcool, acquavite di vino, grappa o mosto concentrato, possono essere DOC. L'alcool utilizzato per bloccare la fermentazione deve essere unicamente di provenienza svizzera.¹¹

Analisi e esame organolettico

⁵ Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

⁶ Cpv. modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedente modifica: BU 2020, 213; BU 2021, 310.

⁷ Cpv. modificato dal R 13.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 382.

⁸ Cpv. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 213.

⁹ Cpv. introdotto dal R 13.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 382.

¹⁰ Cpv. introdotto dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

¹¹ Cpv. introdotto dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

Art. 28 ¹L'esame organolettico dei vini è effettuato dall'IVVT.

²I produttori sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente campioni di vini DOC per le analisi e l'esame organolettico.

³L'IVVT procede per sondaggio all'esame organolettico e ordina, se del caso, le analisi dei vini DOC. Di regola i vini di ogni azienda o ragione sociale sono sottoposti a degustazione a intervalli da due a tre anni.

⁴Sulla base dell'esame organolettico e delle analisi l'IVVT revoca il diritto all'uso della DOC per i vini non conformi ai criteri richiesti. Per i vini prodotti in Mesolcina, trasmette la proposta di revoca alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni affinché queste emanino la relativa decisione.

⁵I lotti di vino che non superano le prove di degustazione saranno segnalati al Dipartimento e al Laboratorio cantonale, rispettivamente alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni per i vini prodotti in Mesolcina.

⁶La mancata messa a disposizione dei campioni di vino DOC entro i termini imposti, può comportare la revoca immediata del diritto all'uso della DOC per i vini in causa.

Indicazione geografica di località

Art. 29 ¹Le denominazioni di cui all'art. 20 possono essere completate con indicazioni geografiche di località più circoscritte, solo se documentate, quali:

- a) la parte di cantone, il distretto, il comune, la frazione e i nomi iscritti a Registro fondiario (RF);
- b) la tenuta, l'azienda, la fattoria e termini analoghi;
- c) «Castello» nei limiti previsti dall'art. 32;
- d) indicazioni geografiche non chiaramente definite o circoscritte, le quali devono differenziarsi dai nomi dei perimetri di cui alle lett. a) e b).

²Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a) fanno stato i perimetri ufficiali riconosciuti o per i fondi i corrispondenti nomi iscritti a RF.

³Le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. b) e d) che richiamano elementi o luoghi non chiaramente definiti o circoscritti, possono essere citate sull'etichetta solo se i vini sono ottenuti da uve che provengono dalle loro immediate vicinanze o dalle relative pendici in caso di colli, cime, monti e simili.

⁴I nomi dei perimetri per i quali esistono nomi identici di altri perimetri devono essere completati dal nome del Comune in cui si trovano.

⁵Le frazioni ufficiali, i nomi iscritti a RF e quelli dei perimetri di cui al cpv. 1 lett. b) e c) possono essere usati solo se indicati nei certificati di produzione e negli attestati di controllo della vendemmia.

⁶Se il nome o la ragione sociale comprendono, in tutto o in parte, termini riservati ai vini DOC che possono creare confusione con essi, è fatto obbligo per l'indicazione dei primi di utilizzare caratteri di colore e dimensioni costanti non superiori a 4 mm di altezza per 2 mm di larghezza.

⁷Per i vini DOC messi in commercio in bottiglie da litro, da 0,2 e 0,5 litri del tipo borgognona non sono autorizzate le indicazioni geografiche di località previste dal cpv. 1.

⁸Le etichette dei vini che fanno uso delle denominazioni di cui all'art. 20, prodotti al di fuori dal territorio del Cantone Ticino con meno del 90% di uve ticinesi, non possono essere completate con altre indicazioni o riferimenti geografici.

⁹Le indicazioni geografiche di località, i termini laudativi e le specificazioni quali superiore, crus, grand crus e simili sono riservate ai vini DOC.¹²

Registro delle indicazioni geografiche di località

Art. 30 ¹L'IVVT tiene il registro delle indicazioni geografiche di località, nel quale devono essere iscritte le indicazioni di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) e c).

²L'IVVT iscrive, rispettivamente modifica o revoca, i perimetri nel registro.

³L'istituzione dei perimetri e la loro modifica devono fare l'oggetto di pubblicazione nel Foglio Ufficiale.

⁴Chi ha interessi legittimi da difendere può opporsi contro tale istituzione, inoltrando le proprie osservazioni motivate all'IVVT, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

⁵L'IVVT comunica alla Sezione ogni modifica del registro non appena cresciuta in giudicato.

Iscrizione nel Registro delle indicazioni geografiche di località

Art. 31 ¹I perimetri di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) e c) possono essere iscritti nel Registro solo se la superficie vitata totale relativa alle indicazioni è superiore a 0,5 ha.

²I viticoltori e vinificatori interessati possono chiedere l'inclusione dei perimetri indicando il nome del perimetro e definendo, tramite un piano catastale e i relativi dati, la zona interessata.

³I nomi dei perimetri così definiti possono essere usati unicamente per i vini ottenuti da uve prodotte all'interno degli stessi.

¹² Cpv. modificato dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 310.

⁴Non sono ammessi nomi di fantasia che richiamano quelli di perimetri ufficiali, né il termine «Castello» per luoghi che non hanno relazione storica e/o geografica con un simile manufatto.

⁵I perimetri delle indicazioni di località indicati all'art. 29 cpv. 1 lett. b) che fanno riferimento a un termine geografico possono includere anche particelle non contigue, purché siano incluse nella zona geografica menzionata.

⁶Quanto previsto al cpv. 5 non è ammesso per il termine «Castello», il cui perimetro deve essere chiuso.

⁷I perimetri delle indicazioni di località indicati all'art. 29 cpv. 1 lett. b) senza riferimento a un termine geografico devono avere caratteristiche uniformi e costituire un'unità omogenea.

⁸Al richiedente l'IVVT fattura una tassa fissa di fr. 250.– più i relativi costi di pubblicazione.

Specificazione «Castello»

Art. 32 Il termine «Castello» può essere usato solo per i vini ottenuti da uve prodotte su fondi il cui nome locale iscritto a registro fondiario contempla tale termine da almeno 20 anni o se iscritti con tale termine in un perimetro di cui all'art. 30.

Specificazione «Riserva»

Art. 33 ¹I vini DOC possono portare in etichetta la specificazione «Riserva» solo se rispettano i criteri fissati nell'allegato 1 dell'ordinanza sul vino relativo ai «Termini vinicoli specifici».

²La specificazione «Riserva» può essere completata con indicazioni geografiche di località di cui all'articolo 29, la ragione sociale del produttore, o marchi individuali o collettivi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

³I vini con la specificazione «Riserva» devono portare l'indicazione dell'annata ed essere commercializzati in bottiglie chiuse con tappo di sughero o in altri materiali alternativi approvati dall'IVVT.

⁴I vinificatori interessati ad usufruire della specificazione «Riserva» devono inoltrare all'IVVT una notifica scritta dell'utilizzazione, allegando un esemplare dell'etichetta con la quale intendono mettere in commercio il vino.

Controllo delle etichette

Art. 34 ¹Le etichette dei vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell'IVVT, la quale può esigere dall'imbottigliatore la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino.

²Per consentire il controllo, il fruitore della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato dall'apposito modulo.

³Restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale in materia.

Registro degli imbottiglieri e commercianti

Art. 35 ¹L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore è obbligatoria e deve figurare per esteso sull'etichetta principale. Essa può essere sostituita da un codice costituito da un numero preceduto dalle lettere RI se l'etichetta reca il nome o la ragione sociale del commerciante autorizzato dall'IVVT.

²L'imbottigliatore è la persona che effettua o fa effettuare per proprio conto l'imbottigliamento di un vino DOC che ha vinificato o acquistato.

³Il commerciante è la persona che non possiede le installazioni per vinificare ed imbottigliare e che acquista e rivende unicamente vino DOC confezionato nell'imballaggio definitivo. Per indicare il proprio nome o la ragione sociale sull'etichetta deve richiedere l'autorizzazione all'IVVT che rilascerà un attestato da esibire all'imbottigliatore prima dell'acquisto.

⁴L'IVVT tiene il registro degli imbottiglieri con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti.

⁵Chiunque esegue la vinificazione, l'imbottigliamento o l'etichettatura di vini che usano un termine di cui all'art. 20 per conto di terzi, è tenuto a notificarlo all'IVVT.

Vendita di vini sfusi

Art. 36 Per poter garantire la corretta applicazione delle presenti norme, chi vende fuori dal perimetro delle zone di produzione di cui all'art. 22, vino DOC sfuso o in bottiglie non etichettate, è tenuto a assicurarsi che l'acquirente sia iscritto al registro degli imbottiglieri e commercianti come previsto dall'art. 35.

Controllo

Art. 37 ¹L'IVVT esercita i controlli che gli sono attribuiti dal regolamento sull'agricoltura e nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento e segnala eventuali irregolarità al Laboratorio

cantonale o alle competenti autorità del Cantone dei Grigioni, al Controllo svizzero del commercio dei vini e alla Sezione dell'agricoltura, per i provvedimenti di loro competenza.

²Su richiesta, i vinificatori che fanno uso delle DOC di cui all'art. 20 devono garantire libero accesso ai locali di vinificazione e stoccaggio, nonché fornire tutta la documentazione riguardante questi vini agli organi di controllo dell'IVVT.

Capitolo terzo Vini ad Indicazione Geografica Tipica - IGT

Denominazione tradizionale «Nostrano»

Art. 38 Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica e denominazione tradizionale propria «Nostrano», possono essere usate tutte le varietà a condizione che siano state registrate nel catasto come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina da almeno 3 anni (sovrainnesti compresi), ad eccezione di quelle citate nell'allegato 1 del presente regolamento, che non possono essere usate.

TITOLO IV Gestione e trasmissione dei dati

Gestione e trasmissione dei dati

Art. 39 Per determinate categorie di dati e cerchie di interessati la Sezione può esigere che i dati di cui agli art. 10, 13 e 14 vengano gestiti e/o inviati tramite sistemi elettronici prestabiliti.

TITOLO V Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo primo Protezione giuridica

Ricorso

Art. 40 Contro le decisioni che toccano produzioni o produttori mesolcinesi sono applicabili i rimedi di diritto previsti dalla legislazione del Cantone dei Grigioni.

Capitolo secondo Misure amministrative

Sanzioni e misure amministrative

Art. 41 Chi contravviene al presente regolamento e alle relative norme e prescrizioni d'applicazione è punibile conformemente ai disposti previsti dalle norme federali e cantonali.

Vigneti impiantati illecitamente

Art. 42 La Sezione ordina l'estirpazione delle viti piantate illecitamente e, in casi di inottemperanza dell'ordine entro 12 mesi dalla sua notificazione, applica l'esecuzione forzata mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ai sensi dell'art. 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Capitolo terzo Disposizioni penali

Contravvenzioni

Art. 43 Le multe per le contravvenzioni al presente regolamento sono inflitte dalla Sezione.

TITOLO VI Disposizioni finali Capitolo primo Esecuzione

Collaborazione

Art. 44 ¹I municipi, le cancellerie comunali, gli enti, le associazioni di categoria e gli uffici dell'Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.

²La Sezione può delegare le rilevazioni di dati sul settore viti-vinicolo giusta l'art. 10 ai Comuni o a altri enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

³La Sezione è autorizzata a trasmettere all'IVVT e all'Organo di controllo di cui all'art. 36 dell'ordinanza sul vino i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Obbligo di informare

Art. 45 Viticoltori, vinificatori e commercianti di uva e di prodotti vitivinicoli sono tenuti a fornire alle autorità e agli organi competenti all'applicazione del regolamento tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti giustificativi e a permettere l'accesso agli edifici e alle superfici e l'esame dei libri contabili e della corrispondenza come pure il prelievo di campioni.

Direttive e istruzioni

Art. 46 ¹Le autorità e gli organi competenti all'applicazione del presente regolamento emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di loro competenza.

²I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria entrano in vigore con l'approvazione del Dipartimento.

Capitolo secondo**Tasse****In generale**

Art. 47 ¹L'iscrizione nel catasto di vigneti piantati prima del 1999 e annunciati dopo il 10 maggio 1999 per l'iscrizione nel previgente registro dei vigneti, rispettivamente nel catasto viticolo attuale, è soggetta a una tassa minima di fr. 50.– e massima di fr. 100.–, da anticipare dal richiedente.

²Richieste di modifiche dei dati iscritti a catasto o di certificati di produzione, inoltrate dopo i termini, sono soggette a una tassa di fr. 50.–, da anticipare dal richiedente.

³Modifiche nel catasto non annunciate entro i termini prescritti ed effettuate d'ufficio sono soggette a una tassa di fr. 50.–.

Tasse DOC

Art. 48 ¹L'uso delle DOC è soggetto al pagamento delle tasse fissate dall'IVVT.

²Per le seguenti attività, le tasse di cui al cpv. 1 non possono superare:

- a) per l'esame delle etichette fr. 200.–
- b) per vino analizzato fr. 150.–
- c) per vino analizzato in sede di contestazione fr. 1500.–
- d) all'ora per altri lavori, esclusi gli onorari di terzi
computati al costo effettivo; fr. 150.–
- e) al quintale di uva vinificata DOC per anno,
quale tassa base per la gestione e i controlli fr. 1.–

³Anche chi produce vini DOC nella zona di produzione di cui all'art. 22 cpv. 2 è tenuto a:

- a) corrispondere le tasse per l'uso delle DOC come previsto dal cpv. 2; e
- b) a contribuire per la loro produzione di vino «DOC Ticino» alle misure di solidarietà di cui all'allegato del regolamento sull'agricoltura.

⁴Le decisioni e fatture dell'IVVT emanate per l'esecuzione di compiti attribuiti dal presente regolamento, indicano i termini di ricorso.

Termini DOC

Art. 49 Il termine DOC «Rosso - Bianco - Rosato Ticinese» può essere usato fino ad esaurimento delle etichette disponibili, ma non oltre alla produzione dell'annata 2016.

Abrogazione

Art. 50 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004;
- b) gli articoli 2, 3, da 46 a 64, 108 cpv. 4, 109, 120 cpv. 3, 4 e 5, 121, 125 del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

Entrata in vigore

Art. 51 Questo regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.¹³

Pubblicato nel BU **2015**, 410.

¹³ Entrata in vigore: 10 luglio 2015 - BU 2015, 410.

Allegato 1

I seguenti vitigni non possono essere usati per il taglio di cui all'art. 27 cpv. 5:

Categoria e Vitigno

2B	BIANCHE EUROPEE NON DEFINITE IIA
2B	BIANCHE EUROPEE NON DEFINITE IIB
2B	BIANCHE IBRIDI / PD (AMERICANE)
2B	LILLA
2B	MOSCATO BRISTALER
2B	NOAH
2R	ALPHONSE LAVALLE
2R	BACO NOIR
2R	CHANCELLOR
2R	CLINTON
2R	DE CHAUNAC (SEIBEL 9549)
2R	ESTHER
2R	ISABELLA
2R	KATAWBA
2R	LEON MILLOT
2R	MAGLIASINA
2R	MOSCATO BLU O MOSCATO GARNIER
2R	ROSSE EUROPEE NON DEFINITE IIA
2R	ROSSE EUROPEE NON DEFINITE IIB
2R	ROSSE IBRIDI / PD (AMERICANE)
2R	SEIBEL
2R	SEIBEL 5455 (PLANTET)
3B	BIANCA DA TERZA
3R	ROSSA DA TERZA